

**COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA**

NR. 50 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: ORDINARIA-

**SEDUTA PUBBLICA DI
SECONDA CONVOCAZIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL TRIBUTO
SUI RIFIUTI (TARI)**

**L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTORDICI del mese di
OTTOBRE alle ore 14,00, nella sede MUNICIPALE .**

**Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si e'
riunito il Consiglio Comunale.**

RISULTANO:

N.ORD.	COGNOME E NOME	P	A
01	SERO Filippo Giovanni	P	
02	TRENTO Leonardo	P	
03	SALVATI Sergio	P	
04	MONTESANTO Leonardo	P	
05	DONNICI Giuseppe	P	
06	RIZZO Cataldo	P	
07	CELESTE Leonardo	P	
08	MINO' Cataldo	P	
09	STRAFACI Domenico		A
10	GRECO Filomena		A
11	CRITELLI Tommaso		A
12	COSENTINO Francesco	P	
13	CICCOPIEDI Maria Elena	P	

TOTALE PRESENTI : 10

TOTALE ASSENTI : 03

**ASSISTE il Segretario Comunale : DOTT.SSA CLAUDIA DONATO ;
il Sig. CATALDO MINO' nella qualità di PRESIDENTE, constatata la legalità
dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno.**

Dopo la discussione di cui al verbale 49 adottata nella seduta odierna che, con i suoi allegati qui di seguito integralmente si riporta:

"IL PRESIDENTE propone di fare una unica discussione sui punti dal n. 04 al n. 12.

Il Consiglio Comunale ad unanimità approva la proposta del Presidente. L' assessore **CELESTE** dà lettura di una relazione che si allega al presente verbale, si riserva di intervenire successivamente.

IL Consigliere CICCOPEDI chiede di sapere l'aliquota che si applica relativamente all'autorizzazione commerciale per il rilascio del certificato di abitabilità per i parcheggi, e se è possibile prevedere delle agevolazioni, o ridurre la stessa; chiede inoltre quante somme sono state già incassate ed in quale capitolo di bilancio è iscritta l'entrata.

L'assessore **CELESTE** ed il **Sindaco**, precisano che si tratta di una monetizzazione delle aree per parcheggi, e comunica che sono stati approvati dei provvedimenti per rateizzare l'importo, previa costituzione di polizze; informa altresì della volontà dell'amministrazione di individuare delle zone franche dove poter prevedere delle riduzioni, agevolazioni o addirittura esenzione se le norme lo consentono.

COSENTINO: non è dignitoso approvare un bilancio, oltre i termini previsti dalla legge, e previa diffida del Prefetto; così come verificare gli atti all' o.d.g. che diventa difficoltoso, prende atto che il parere del revisore è datato 06.10. c.a.; ritiene che era doveroso convocare il C.C. nei termini, per poi spiegare magari, il perché del ritardo; ritardo oltre i termini previsti dalla legge, che si ripercuotono anche sulla politica tributaria con difficoltà anche per i cittadini, che pagheranno le conseguenze; non corrisponde ad un aumento dei tributi il miglioramento dei servizi; ritiene che non si amministri col buon senso del padre di famiglia; lamenta che non vengono garantiti i servizi essenziali; evidenzia che il bilancio 2014 smentisce il piano di riequilibrio finanziario approvato; ritiene che il pareggio viene assicurato con plusvalenze e oneri di urbanizzazione, che, già in passato, hanno dimostrato di essere di dubbia esigibilità; dal parere del responsabile si evince che non si rispetterà il patto di stabilità, con le conseguenti sanzioni previste; come l'impossibilità di assumere mutui, come, invece, previsto nel bilancio, sottolinea che si approva un bilancio con il parere negativo del responsabile e parzialmente negativo del revisore; ritiene che non è stato iscritto correttamente in bilancio il mutuo del D.L. 35/2013, così come è assurdo che un bilancio possa chiudere in avanzo ed in disavanzo; rileva altresì che non è stato iscritto il disavanzo accertato con i consuntivi approvati; ritiene scandaloso il bilancio 2014 che creerà ulteriore disavanzo; evidenzia i dati discordanti tra il bilancio ed il piano di riequilibrio, anche in merito alle rate mutui con la Cassa DD.PP.; lamenta che non è stata accolta la proposta di prevedere agevolazioni per la TASI; evidenzia le segnalazioni del revisore dei conti, che a suo parere sono di una gravità assoluta; ritiene non possibile inserire nel bilancio somme di dubbia esigibilità per pareggiare il bilancio, aggravando ancora di più la situazione finanziaria dell'ente e stravolgendo anche il piano di riequilibrio pluriennale approvato.

SALVATI: fa presente che sono stati notificati, in due momenti separati, due allegati con il seguente titolo: "quadro generale riassuntivo riportando dati di bilancio diversi e che mi è stato appena comunicato di non tenere conto dell'allegato delle proposte agli emendamenti di bilancio presentati dal consigliere Cosentino.

IL SINDACO chiarisce che sull'emendamento si discuterà dopo.

SALVATI: il bilancio di previsione in approvazione oltre i termini previsti dalla legge, e dopo una diffida prefettizia, a suo parere rappresenta l'amministrazione. Che " tira a campare", che inserisce entrate fittizie, quali le plusvalenze da alienazioni che non si verificheranno, non essendo state avviate le procedure, come anche gli oneri di urbanizzazione, che per la maggior parte non sono dovute; entrate previste per coprire le spese correnti; il bilancio, inoltre, non rispetta il piano pluriennale di riequilibrio approvato; le previsioni TARI sono identiche a quelle previste nell'anno 2013, il che lascia presupporre la mancata attivazione della raccolta differenziata; non sono previste somme per la sicurezza sul lavoro adeguate. Relativamente al punto 5 propone di

modificare la decorrenza di entrata in vigore del regolamento, atteso che a suo parere il termine ultimo per l'approvazione era il 30.09.2014, e che ciò potrebbe creare un contenzioso con danni erariali per l'ente. Si riserva la dichiarazione di voto.

SINDACO: il bilancio si approva in estrema difficoltà, circostanza che riguarda la maggioranza dei Comuni Italiani date le difficoltà a chiudere il bilancio. Chiarisce che al bilancio è stato presentato un emendamento su cui si è espresso il responsabile, che ha accolto alcuni punti che si intendono approvare e per tale motivo esistono 2 quadri riassuntivi; in merito agli oneri di urbanizzazione, precisa che a garanzia degli oneri sono state prestate delle polizze fideiussorie che sono valide e che si possono riscuotere, per come risulta dall'elenco predisposto dall'ufficio. Evidenzia, che non c'è differenza ad approvare il bilancio il 14.10, invece che il 30/09/2014, ma ciò denota la grande incertezza che regna a livello nazionale e che si ripercuote sui comuni, evidenzia la volontà di non voler infierire ulteriormente sui cittadini con un aumento ulteriore dei tributi; sottolinea le difficoltà nell'incassare i tributi, data la crisi economica delle famiglie. Ritiene che negli anni si sono accumulati una serie di residui attivi derivanti da bilanci redatti non sempre con veridicità. La cancellazione di tali residui inesistenti ha contribuito a creare la situazione economica finanziaria attuale che ha indotto l'amministrazione ad approvare il Piano Pluriennale Di Riequilibrio, In corso di esame da parte degli organi competenti; comunica che non è da escludere in ultima analisi il dissesto finanziario, se il piano non sarà approvato e/o non ci saranno le condizioni per riproporre il piano. Il responsabile del servizio finanziario su richiesta del Sindaco chiarisce tecnicamente il problema contemporaneo di avanzo e disavanzo iscritto in bilancio fu specificato nel parere all'emendamento al bilancio presentato dal consigliere Cosentino.

IL SINDACO in conclusione prende atto e si attiene a quanto chiarito dal responsabile del servizio. In merito al mutuo previsto precisa che trattasi di mutuo a totale carico della regione.

Il consigliere **COSENTINO** da lettura dell'emendamento al bilancio 2014 presentato dallo stesso.

IL SINDACO in merito all'emendamento presentato comunica che, per come si evince dal parere del responsabile finanziario lo stesso va parzialmente accolto, relativamente ai punti 4 e n. 6 e quindi alla iscrizione in bilancio dell'importo di € 10.731,86 così come indicato dal responsabile dell'area tecnica e recepito dal responsabile dell'area finanziaria, alla quale somma si dà copertura con un pari aumento dello stanziamento di plusvalenze, così come indicato nell'allegato 1 al parere depositato dal responsabile dell'area finanziario relativo all'emendamento in questione. Lo stesso emendamento va accolto in riferimento al punto 6, così come da prospetto allegato al parere del responsabile dell'area finanziaria relativo all'emendamento medesimo e contrassegnato come **allegato 3** colonne 2015-2016. Chiarisce quindi che i prospetti riepilogativi allegati al parere sostituiranno quelli generali del bilancio 2014 e pluriennali 2014/2016.

IL PRESIDENTE mette ai voti la proposta del consigliere SALVATI relativamente al punto 5 sulla decorrenza del regolamento al 01/01/2015

Voti:

favorevoli: 3 (Cosentino- Ciccopiedi e Salvati);

--- **contrari 7;**

SI RIGETTA LA PROPOSTA

Si votano gli emendamenti presentati dal **consigliere COSENTINO:**

n. 1 voti favorevoli n. 03 (Cosentino- Ciccopiedi e Salvati)	--- contrari 7 ;
n. 2 voti favorevoli n. 03 (Cosentino- Ciccopiedi e Salvati)	--- contrari 7 ;
n. 3 voti favorevoli n. 03 (Cosentino- Ciccopiedi e Salvati)	--- contrari 7 ;
n. 4 voti favorevoli n. 03 (Cosentino- Ciccopiedi e Salvati)	--- contrari 7 ;
n. 5 voti favorevoli n. 03 (Cosentino- Ciccopiedi e Salvati)	--- contrari 7 ;
n. 6 voti favorevoli n. 03 (Cosentino- Ciccopiedi e Salvati)	--- contrari 7 ;

Si mette ai voti la proposta del **Sindaco** di accoglimento degli emendamenti n. 4 e 6 con indicazione della copertura finanziaria

voti favorevoli n. 07

contrari 3 (Cosentino- Ciccopiedi e Salvati)

SI APPROVA

SALVATI fa la seguente dichiarazione di voto: relativamente all'emendamento del Sindaco, dichiara voto contrario perché privo del parere tecnico del responsabile dell'area; relativamente ai regolamenti contrario perché sono in contrasto con la normativa vigente, cioè sono sottoposti all'approvazione fuori termine; per il bilancio: si rifà alle indicazioni dell'intervento e trovano fondamento nei pareri del revisore e del responsabile atteso che il revisore e il responsabile hanno espresso parere non favorevole all'approvazione del bilancio.

COSENTINO: in merito ai vari regolamenti e tariffe dei vari tributi voto negativo perché approvati fuori termine consentito, con eventuale creazione di contenzioso, inoltre li ritengo carenti di alcune possibili agevolazioni che la legge permette di riconoscere ai cittadini, come quella della possibilità di equiparare, tramite comodato ad uso gratuito alla prima abitazione tra parenti di primo grado, ciò è maggiormente valido perciò che concerne i regolamenti e i deliberati sull'IMU e sulla TASI; relativamente al bilancio 2014 e pluriennale ritengo di votare in maniera decisamente contraria perché i pareri espressi in merito dal dirigente dell'area finanziaria e dall'organo di servizio finanziario sono negativi perché, così come già avvenuto per il rendiconto 2013 anche il bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016 disattendono e sconfessano il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già approvato con delibere del consiglio comunale n. 19 e 31 anno 2013, perché anche nel bilancio 2014 come quello consuntivo 2013 non sono state riportate ed inserito in bilancio i disavanzi di amministrazione rendicontati negli anni 2012 e 2013, per di più risulta una errata contabilizzazione nel rendiconto 2013 e preventivo 2014 dei fondi relativi all'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013 che influenza decisamente i risultati di amministrazione nell'anno 2013 e nell'annualità 2014, non viene rispettato ancora una volta il patto di stabilità 2014 e viene iscritto nel quadro generale riassuntivo di cui alla proposta delibera di giunta n. 93 del 26.09.2014, contestualmente un disavanzo di amministrazione 622.148,67 e contemporaneamente un avanzo di amministrazione quantificato di € 57.670,32- che equivale alla quota capitale in restituzione della prima annualità 2013 dei fondi del D.L. 35/2013 come peraltro si evince dal mandato di pagamento n. 913 del 30/05/2014 emesso alla tesoreria comunale. Relativamente all'emendamento ho votato sfavorevole alla proposta del sindaco perché non conforme ai miei intendimenti espressi nell'emendamento bocciato, perché non corredato dai pareri del dirigente dell'area contabile e dal revisore e perché i quadri riassuntivi allegati alla proposta del sindaco sono nettamente difforni agli stessi quadri predisposti dalla giunta comunale con delibera 93/2014 tanto è maggiormente rilevabile per quanto attiene le quote di ammortamento dei mutui; pertanto propongo che i deliberati in approvazione vengano inviati alla Corte dei Conti, alla procura di Castrovillari, alla procura della Corte dei Conti, alla sezione Regionale di controllo, al Prefetto, al Ministero Interno e Ministero dell'economia e finanze.

IL SINDACO: in relazione agli atti del bilancio di previsione e alla proposta del Sindaco sull'emendamento presentato dal consigliere Cosentino propongo l'approvazione del bilancio di previsione così come parzialmente emendato, per come già dettato a verbale, e con riferimento specifico all'accoglimento parziale dell'emendamento "Francesco Cosentino" nei punti 4 e 6 per come recepito nel parere del responsabile dell'area finanziaria. Con riguardo ai regolamenti ed in particolare al regolamento TARI si motiva il voto contrario all'emendamento Salvati, in quanto per termine ultimo di approvazione del

bilancio deve intendersi quello indicato nella diffida prefettizia la quale, del resto, e anche essa prevista dalla legge.

CICCOPIEDI: *chiede di avere copia delle ricevute di trasmissione relativamente alla richiesta del consigliere Cosentino.*

IL Presidente dichiara che non esiste obbligo in tal senso. “

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;**

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito con modifiche in Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014, convertito con midificazioni in Legge n. 68 del 2 maggio 2014, abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei tributi in questione, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;

RITENUTO quindi opportuno, procedere all'approvazione dei singoli regolamentirelativi all'IMU, alla TARI e alla TASI (quest'ultimo già approvato) di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC), per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

RITENUTO- anche ai fini di una più semplice operatività dei singoli regolamenti IMU, TASI e TARI e per favorire la valutazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di ogni singolo regolamento - di procedere all'approvazione di tali regolamenti mediante tre distinte deliberazioni;

TENUTO CONTO dello schema di Regolamento TARI elaborato dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale il quale andrà a costituire parte integrante e sostanziale dell'imposta unica comunale (IUC) per l'anno 2014;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile dell'area finanziaria;

Con voti:

- **favorevoli 07;**
- **contrari 03 (Cosentino-Salvati-Ciccopiedi);**

DELIBERA

1. di approvare il regolamento relativo al tributo sui rifiuti (TARI), facente parte del complesso dei regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014"* e composta da tre distinte entrate (IMU, TASI e TARI), il quale, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal richiamato Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014;
 3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 16
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

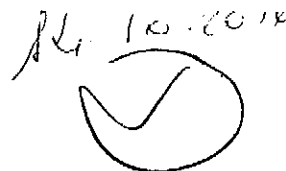
INOLTRE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la stessa votazione

DELIBERA

DI conferire al presente atto l'immediata esecuzione.

14.10.2014


COMUNE DI CARIATI
Provincia di Cosenza

Relazione dell'Assessore al bilancio e tributi

Celeste Leonardo

Presidente e Consiglieri,
il bilancio di previsione che oggi presentiamo, sottoponendolo alla vostra discussione e votazione, arriva in un momento difficilissimo per la congiuntura economica in generale e per la situazione finanziaria degli Enti locali in particolare.

Al di là degli ottimismo di facciata la crisi c'è e si fa sentire anche a livello locale.

Ce ne accorgiamo quotidianamente attraverso i nostri sportelli comunali, che registrano in questi mesi una crescita costante di domande per contributi vari, per la revisione delle rette dei servizi per gli anziani e l'infanzia, per le riduzioni straordinarie delle utenze domestiche.

È evidente che, in un contesto di crisi economica, sociale e morale come quello che ho sin qui cercato sommariamente di delineare, i Comuni sarebbero ben lieti di poter dare risposte concrete alle richieste di lavoratori e imprese, ma sono nei fatti impossibilitati a farlo. Le tre cause principali che concorrono a determinare questa situazione:

- riduzione continua dei trasferimenti in vista del decreto sul federalismo;
- Autonomia finanziaria che non dà le sperate risposte;
- vincoli di legge a livello superiore (Patto di stabilità).

Per ciò che concerne la riduzione dei trasferimenti, tanto per restare a Cariati, anche il 2014 confermerà un trend di tagli sui trasferimenti dallo Stato. Del resto il decreto sul federalismo municipale, ha ridotto i contributi statali e successivamente ha stabilizzato queste risorse all'interno del fondo sperimentale per il riequilibrio, alimentato appunto dall'azzeramento del contributo ordinario, consolidato e di quello per squilibri fiscalità locale. Si è costituito così il fondo di solidarietà.

Proseguire con la politica dei tagli significa ignorare la crisi e i suoi effetti e impedire di fatto al sistema delle autonomie locali di intervenire per aiutare le fasce più deboli.

Eppure i Comuni hanno fatto e continuano ampiamente a fare la loro parte per il risanamento della finanza pubblica, anche ben oltre il peso relativo del loro Comparto sul totale della Pubblica Amministrazione.

I Comuni rappresentano il comparto della PA con i costi medi per personale e politici più bassi, ma ciò nonostante continuano ad avere dal Governo sempre meno risorse e nonostante tutto continuano a garantire i servizi ai loro cittadini.



Passando alla seconda questione, tra le funzioni più importanti attribuite agli Enti locali troviamo quella di erogare i servizi al loro territorio. E fin qui tutto bene.

Peccato però che, se da un lato si affida ai Comuni un compito tanto essenziale e dall'altro si lavora esattamente nella direzione opposta privando gli stessi della benché minima autonomia impositiva allora i conti rischiano di non tornare.

Con la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), si è rivisto tutto lo scenario delle tasse e tributi locali con la introduzione della IUC (Imposta Unica Comunale) che racchiude tre componenti, la Tari, la Tasi e l'IMU.

La tari ha preso il posto della vecchia Tarsu o Tares le cui tariffe sono scaturite dal relativo piano economico e finanziario.

La Tasi è la tassa sui servizi indivisibili (verde, pulizia strade, pubblica illuminazione etc) e segue un le regole dell'IMU.

L'Imu invece è rimasta pressochè immutata.

Abbiamo approvato in questa seduta consigliare i relativi regolamenti e le relative aliquote.

Escludendo la Tari, le cui aliquote scaturiscono dal piano economico e finanziario, in effetti tutte le tariffe sono bloccate e ciò a fronte della costante tendenza in aumento della richiesta di servizi da erogare e del costo degli stessi.

Tutto ciò ha tolto nei fatti ogni possibilità di intervenire sul fronte delle entrate.

I vincoli del Patto di stabilità

Per comprendere quanto sia iniquo e vessatorio il suo meccanismo basta vedere cosa comporta il rispetto dei suoi parametri per un Comune come il nostro: non potendo liberare le spese di investimento siamo costretti a non pagare i nostri fornitori e a non poter impegnare altre somme congestionando, tutto ciò, l'azione amministrativa, col rischio di dover corrispondere addirittura gli interessi di mora ai creditori e con il risultato di negare ossigeno necessario alle imprese fornitrici e di conseguenza ai lavoratori e alle famiglie che sono dietro ognuna e ognuno di loro.

Questo Patto ed il suo incomprensibile sistema di calcolo vengono criticati da più parti, ma poi nei fatti nessun cambiamento sostanziale sembra esserci all'orizzonte. Il problema è che dal punto di vista dell'allentamento del Patto il Governo è stato completamente sordo e la legge di stabilità non ha previsto nulla in proposito.

Ecco perché ci auguriamo una modifica radicale del Patto di stabilità e l'annullamento immediato delle sanzioni per quelle Amministrazioni che non lo hanno rispettato o che non lo rispetteranno (il comune di Cariatì non ha rispettato il patto di Stabilità Interno negli ultimi due anni) per far fronte a spese finalizzate a sostenere investimenti, interventi di carattere sociale o di natura obbligatoria. Se questo non dovesse accadere, la posta in gioco sarebbe la governabilità stessa dei Comuni e con essa la loro capacità di programmare investimenti e in ultima istanza di chiudere i bilanci.

Bilancio previsionale 2011: principali linee guida

Vorrei passare ora ad esaminare le principali linee guida delle manovre che questa sera sono oggetto della nostra discussione. In primo luogo bisogna dire che la **struttura** del bilancio previsionale 2014 e di quello pluriennale 2014-2016 riflette sostanzialmente la gestione e le scelte operate nell'anno precedente, quindi si parte dall'assestato.

In effetti lo schema di bilancio approvato dalla Giunta con deliberazione 93/2014, ha tenuto conto degli effetti del federalismo municipale strutturando lo stesso, dal lato delle entrate, con la previsione delle nuove tasse e tributi (IMU, TASI e TARI), iscrivendo lo stanziamento che il ministero attraverso il portale del federalismo municipale, ha reso disponibili.

La tari è frutto del suo piano economico e finanziario.

Per quanto riguarda la **parte corrente** l'impianto ha subito modifiche, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Andando a dettagliare maggiormente la parte dell'**entrata** corrente, voglio sottolineare alcuni punti:

- le aliquote IMU restano invariate;
- l'addizionale comunale IRPEF è bloccata allo 0,5%;
- Sono state confermate le tariffe dei servizi a domanda individuale;
- lo stesso abbiamo fatto per i canoni di utilizzo dei beni dell'Ente;
- è iscritta la TARI e la TASI;
- E' stata iscritto il fondo di solidarietà 2014.

Non sono state iscritte in bilancio somme per accertamento di tributi non censiti in precedenza.



In sintesi le entrate proprie tributarie:

2014

I.M.U.	1.261.167,22
I.M.U. rimborso esenzione abitazione principale	
I.C.I. recupero evasione	-
Imposta comunale sulla pubblicità	8.000,00
Addizionale I.R.P.E.F.	242.812,18
Imposto di scopo	-
Imposta di soggiorno	-
Altre imposte	5.000,00
Categoria 1: Imposte	1.516.979,40
Tosap	
Tributo sui rifiuti e servizi	
Tassa rifiuti solidi urbani	
Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti	
Recupero evasione tassa rifiuti	-
TARI	1.272.597,25
TASI	131.371,60
Categoria 2: Tasse	1.403.968,85
Diritti sulle pubbliche affissioni	-
Fondo sperimentale di riequilibrio	
Fondo solidarietà comunale	1.090.111,19
Altri tributi speciali	-
Categoria 3: Tributi speciali e tributarie proprie	1.090.111,19
altre entrate tributarie proprie	
Totale entrate tributarie	4.011.059,44

Imposta municipale propria

Il gettito, determinato sulla base:

- dell'art. 1, comma 380 della Legge n.228/2012;
- delle aliquote *da deliberare* per l'anno 2014 e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in € 1.261.167,22.

L'ente dovrà provvedere a norma dell'art.31, comma 19 della 289/2002 a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

Addizionale comunale Irpef.

Il Consiglio dell'ente delibera, sarà chiamato a disporre la conferma dell' addizionale Irpef da applicare per l'anno 2014 nella seguente misura:

- aliquota unica del 0,5% .

Il gettito è previsto in € 242.812,18 tenendo conto del *numero contribuenti x imponibile medio risultante dai dati Ministero Finanze.*

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale istituito dall'art.1, c.380 lett.b.,d legge 24/12/2012 n. 228.

Il gettito previsto è stato determinato come da dati ministeriali in euro 1.090.111,19.

Imposta di soggiorno

Il Comune, non ha istituito, ai sensi dell'art.4 del d.lgs. 23/2011, l'imposta di soggiorno così come era indicato nel piano di riequilibrio decennale.

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di euro 1.272.597,25 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

La previsione comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale. Il Consiglio Comunale approverà le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'ente.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'ente avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti ha approvato con apposito regolamento l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva ai sensi del comma 668 dell'art. della legge 147/2013.

La somma relativa è prevista al titolo I delle entrate.
I corrispettivi sono riscossi dall'ente in proprio.

TASI

L'ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di euro 131.371,60 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013.

L'aliquota massima stabilita per l'anno 2014 è fissata nella misura dell'1,00 per mille.

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 622.882,09 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165, punto 12, del Tuel.



Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa (o di proventi e costi) dei servizi dell'ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente:

Servizi a domanda individuale				
	Entrate/proventi prev. 2014	Spese/costi prev. 2014	% di copertura 2014	
Asilo nido				
Impianti sportivi				
Mattatoi pubblici				
Mense scolastiche	81.803,20	101.842,89	80,32	
Stabilimenti balneari		-		
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	-	-		
Uso di locali adibiti a riunioni				
Altri servizi				
Totale	81.803,20	101.842,89	80,32	

L'organo esecutivo ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 80 %.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2014 in € 120.000,00 e sono destinati con atto di Giunta Municipale per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa

Accertamento 2012	Accertamento 2013	Previsione 2014
85.000,00	167.808,98	120.000,00

La parte vincolata dell'entrata (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Impegni 2012	Impegni 2013	Previsione 2014
Spesa Corrente	42.500,00	83.904,49	60.000,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00

residui attivi	importo
al 1/1/2012	509.949,07
al 1/1/2013	535.128,81
Al 1/1/2014	661.200,65

Utilizzo plusvalenze

Si prevede di utilizzare entrate da plusvalenze da alienazioni di beni per l'importo di euro 1.383.291,17 a copertura dello squilibrio di parte corrente.

Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il gettito del canone per il 2014 è previsto in € 17.000,00 sulla base degli atti di concessione in essere e di quelli programmati per il 2014.

A fronte di tutto ciò l'ente non ha inteso inasprire il prelievo tributario per tutti i motivi detti prima.

Passando alla **spesa**, possiamo notare che:

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2012 e 2013, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento

				Incremento % 2014/2013
01 - Personale	1.637.292,71	1.556.059,37	1.701.626,55	9%
02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.	309.613,33	276.894,81	355.651,12	28%
03 - Prestazioni di servizi	2.074.332,94	2.141.316,95	2.363.367,32	10%
04 - Utilizzo di beni di terzi	50.723,28	20.462,30	25.950,43	27%
05 - Trasferimenti	986.349,35	1.108.592,23	961.866,07	-13%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	380.210,13	370.608,39	477.351,06	29%
07 - Imposte e tasse	103.653,48	99.147,61	107.045,66	8%
08 - Oneri straordinari gestione corr.	458.904,68	253.250,14	705.998,26	179%
09 - Ammortamenti di esercizio				#DIV/0!
10 - Fondo svalutazione crediti			629.704,74	#DIV/0!
11 - Fondo di riserva			24.000,00	#DIV/0!
Totale spese correnti	6.001.079,90	5.826.331,80	7.352.581,21	26,20%

- Le spese di personale nel triennio 2012/2014 non subisce modificazioni. O meglio si debbono registrare riduzioni di personale in seguito a pensionamenti e decessi, le cui somme vengono riportate per eventuali nuovi fabbisogni.

In sostanza le spese dovevano essere conformi all'importo iscritto nel piano , ciò avrebbe comportato la mancata erogazione di servizi essenziali ai cittadini.

- l'acquisto di beni verrà ulteriormente razionalizzato;
- le prestazioni di servizio subiscono l' aggiornamento Istat;

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2014 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come modificato dall'art.8 della legge n. 183/2011, come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012	<i>Euro</i>	5.857.555,28
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	<i>Euro</i>	468.604,42
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	<i>Euro</i>	210.775,80
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	3,60%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	<i>Euro</i>	257.828,62

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come modificato dall'art.8 della legge 183/2011.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

oneri finanziari	210.775,80	221.041,78	222.430,82
quota capitale	210.775,80	221.041,78	222.430,82
totale fine anno	421.551,60	442.083,56	444.861,64

Oneri di parte corrente dei mutui anticipo liquidità d.l.35/2013 e ss.

oneri finanziari	86.039,40	242.312,14	243.906,17
quota capitale	57.670,32	201.762,75	200.168,72
totale fine anno	143.709,72	444.074,89	444.074,89

Anticipazioni di cassa

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto:

Entrate correnti (Titolo I, II, III)	<i>Euro</i>	6.275.687,42
Anticipazione di cassa	<i>Euro</i>	2.440.648,04
Percentuale		38,89%

Fino al 31/12/2014 il limite massimo è elevato a 5/12.

Anticipazioni di liquidità Cassa Depositi e Prestiti per paga debiti

L'ente per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2013, a causa della carenza di liquidità ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti Spa, ai sensi del comma 13 dell'art.1 del d.l. 35/2012, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del Tuel, un anticipazione di liquidità di euro 5.331.630,30 da restituire a rate costanti comprensive di capitale ed interessi per un periodo di anni TRENTA.

La rata annuale sarà corrisposta dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione.

CONTRATTI DI LEASING

L'ente NON ha in corso i contratti di locazione finanziaria.

Prendendo ora in esame la **parte investimenti**, voglio sottolineare che sono confermate le **poste consolidate in entrata** derivanti da oneri di urbanizzazione. Sono stati iscritti, così come prevede la norma, oneri per l'importo totale di € 715.663,62 nella parte entrata a copertura dello squilibrio di parte corrente per euro 536.747,71. Inoltre sono state iscritte plusvalenze da alienazione di beni per euro 1.394.023,03 nell'anno 2014 e € 2.050.083,70 nel 2015 e 2.035.212,95 nell'anno 2016.

Il **Piano triennale delle opere pubbliche** prevede la realizzazione di importanti investimenti.

Bilancio previsionale 2011-2013: i progetti

Voglio ricordare anche alcuni dei progetti specifici che il preventivo 2014-2016 e la Relazione Previsionale Programmatica confermano o inseriscono per la prima

volta, perché è proprio dalla disamina di ciò che abbiamo intenzione di fare e dal modo in cui declineremo concretamente le Linee di mandato del Sindaco per il futuro della nostra Città che emerge chiaramente la volontà di questa Amministrazione di non rimanere passiva e di non farsi bloccare dalle difficoltà, che pure ci sono e sono tante.

Le scelte sul tema della **casa** sono tese a garantire il diritto all'abitare, quanto mai centrale e sotto attacco in questa fase di crisi, a chi ha più difficoltà a reperire alloggi sul mercato privato: abbiamo intenzione di continuare ad incrementare il patrimonio comunale attraverso gli strumenti urbanistici individuando aree per l'edilizia sociale e acquisendo alloggi per il canone concordato, e continuando a fare la nostra parte per il Fondo sociale per l'affitto con sforzo ingente da un punto di vista economico e logistico per combattere nel modo migliore al disagio abitativo dei ceti meno abbienti.

Si conferma l'attenzione nei confronti della **sicurezza**, soprattutto nell'ambito dell'istruzione pubblica con interventi volti a mettere in sicurezza gli edifici scolastici. E' stato attivato con l'utilizzo di personale interno alla struttura, un progetto per il censimento di tutto il patrimonio dell'ente, allo scopo di valorizzare l'esistente e perché no di farlo rendere al meglio dal punto di vista economico.

Mentre la **questione ambientale** il prossimo triennio vedrà importanti investimenti nel nostro territorio per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici, promuovere presso i cittadini la cultura del risparmio e della raccolta differenziata e mantenere il territorio pulito e decoroso con particolare riguardo alla pulizia delle nostre aree verdi ed alle strade cittadine.

Per continuare a costruire la nostra **identità civica** in senso solidale e includente, continueranno gli impegni per avvicinare, e non solo via Web i nostri concittadini, garantendo ad esempio la pubblicazione online di documenti e notizie relative alla città, ma anche con visite presso le loro città.

Il bilancio previsionale 2014

La proposta di bilancio su cui oggi siamo chiamati ad esprimere il nostro parere, come certificato anche dall'organo di revisione, risulta osservare le prescrizioni di legge, essere congrua, coerente e attendibile da un punto di vista delle previsioni economiche e per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti.

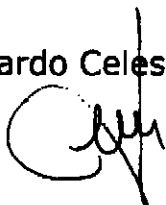
La manovra di previsione prevede inoltre il non rispetto dei limiti imposti dal **Patto di stabilità** 2014, così come certificato anche dal Collegio dei Revisori,

Se gli attuali parametri non verranno modificati, come noi auspichiamo e continuiamo a chiedere con forza, anche a fronte della paralisi assoluta dei pagamenti delle spese di investimento già prevista nelle manovre che vi stiamo sottoponendo, il nostro Comune non potrà raggiungere il saldo necessario al rispetto del Patto.

La manovra 2014 rispetta il principio del **pareggio finanziario**, raggiunto con iscrizione di oneri di carattere straordinario, infatti abbiamo:

Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	4.011.059,44	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	7.352.561,21
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	980.817,33	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	4.709.566,50
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	1.283.810,65		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	6.199.364,76		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	8.192.278,34	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	8.040.724,46
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	2.332.276,64	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	2.332.276,64
Totale	22.999.607,16	Totale	22.435.128,81
Avanzo di amministrazione 2013	57.670,32	Disavanzo di amministrazione 2013	622.148,67
Totale complessivo entrate	23.057.277,48	Totale complessivo spese	23.057.277,48

Ass. Leonardo Celeste






COMUNE DI CARIATI

(Prov. di COSENZA)

Area Finanziaria

Tel. 0983-9402211-10-09- Fax 0983-9402211

PROT. N. 653 DEL 06.10.2014

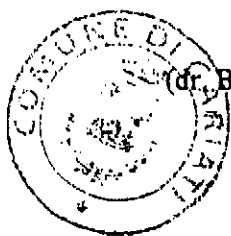
Dirigente Area Affari Generali
Sede

Oggetto: Emendamento al bilancio. – Deposito atti.

In allegato alla presente, si trasmette ai sensi dell'art. 31 comma 3 del regolamento di contabilità, la seguente documentazione:

- Proposta emendamento presentato dal consigliere Cosentino;
- Parere del responsabile dell'area finanziaria;
- Parere del revisore dei conti.

Tanto per dovere d'ufficio



Il responsabile
(dr. Bruno Morise Guarascio)

Pervenuto il 6.10.2014 ore 14.10

COMUNE DI CARIATI
(Prov. di COSENZA)
AREA SEGRETARIA AFF. GENERALI
IL RESPONSABILE
(Cataldo RUSSO)

COMUNE DI CARIATI
Provincia di Cosenza
UFFICIO SEGRETARIA

Prot. n. 383 /SEG. del 06 OTT. 2014

COME IN INIZIO

+ Sindaco - Am. Tulli
+ 1

Al Presidente del Consiglio Comunale
Cariati

Al Responsabile Area Finanziaria
Del Comune di
Cariati

Al revisore dei Conti
Del Comune di
Cariati

Al Segretario Generale del Comune di
Cariati

E, p.c.

Al Sig. Prefetto di
Cosenza

Stampa del Comune di Cariati, data 01 OTT. 2014, con firma e data di protocollo.

Stampa del Comune di Cariati, data 01 OTT. 2014, con firma e data di protocollo.

Stampa del Comune di Cariati, data 01 OTT. 2014, con firma e data di protocollo.

Stampa del Comune di Cariati, data 01 OTT. 2014, con firma e data di protocollo.

Oggetto: emendamenti alla proposta di bilancio di previsione esercizio 2014, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 26/9/2014.-

Il sottoscritto Consigliere Comunale, nella sua qualità,

premessò

- che la Giunta Comunale con delibera n. 93 del 26/9/2014 ha approvato la proposta di bilancio di previsione esercizio 2014;
- che la bozza di bilancio proposta dalla Giunta presenta numerose anomalie che ne inficiano la legittimità e ne sconfessano in modo macroscopico il piano di riequilibrio pluriennale (c.d. predissesto) varato dal Consiglio Comunale con atti n. 19 del 22/05/2013 e successivi, tutt'ora all'esame degli Organi preposti;
- che nello stesso documento non è garantito il pareggio di bilancio (né complessivo e neanche di parte corrente), che è requisito e condizione essenziale dello strumento di previsione finanziario;
- che il Responsabile Finanziario del Comune ha espresso parere negativo al documento contabile per una lunga serie di irregolarità ampiamente motivate;
- che una delle maggiori irregolarità consiste nella iscrizione tra le entrate correnti di bilancio di partite "una tantum", di incerta realizzazione (rectius "di impossibile realizzazione"), a copertura di spese correnti (o meglio "ricorrenti");
- che, nella parte relativa alla spesa del bilancio preventivo 2014, non sono previste le somme già incassate dal Comune e che devono essere restituite ai cittadini la cui domanda di legittimazione dei terreni soggetti ad usi civici è stata rigettata, come risulta agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale;
- che nelle entrate, come risulta dal Quadro Generale Riassuntivo dello schema di bilancio 2014 approvato con delibera di G. M. n. 93/2014, è iscritta la somma di € 57.670,32 a titolo di "Avanzo di Amministrazione" la cui somma è inesistente, in quanto i Rendiconti di Bilancio delle ultime annualità 2011, 2012, 2013, si sono chiusi tutti con consistenti Disavanzi di Amministrazione;
- che le somme per il pagamento delle Quote Capitali d'Ammortamento Mutui anno 2014, sono iscritte nello stesso schema di bilancio con importo inferiore a quello

realmente dovuto, così come peraltro risulta nel Piano di Bilancio Pluriennale relativamente all'annualità 2014.

chiede

- **che il Consiglio Comunale si pronunci sui seguenti emendamenti alla proposta del bilancio di previsione esercizio 2014 :**

1) assicurare e garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio mediante il conseguimento del pareggio finanziario dello stesso bilancio di previsione esercizio 2014. Il tutto come, peraltro, sancito nel Tit.II Capo I del T.U. 267/2000, in particolare all' art. 162 che fissa i principi del bilancio, con particolare riferimento al pareggio.

L'equilibrio, mediante pareggio del bilancio, si appalesa in termini di maggiore urgenza e necessità essendo ormai prossimi alla conclusione dell'esercizio finanziario con dispensa degli adempimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 T.U. 267/2000;

2) assicurare e garantire nelle partite del bilancio di previsione esercizio 2014 gli obblighi finanziari e contabili assunti dal Consiglio Comunale di Cariati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis e seg. T.U. 267/2000, approvato con delibera CC n. 19 del 22/05/2013;

3) assicurare l'equilibrio delle spese correnti con entrate di altrettanto natura, così come suggerito dal Responsabile Finanziario;

4) iscrivere, nella parte inerente la Spesa del bilancio di previsione esercizio 2014, le somme già incassate dal Comune di Cariati e che vanno restituite ai cittadini la cui domanda di legittimazione dei terreni soggetti ad usi civici è stata respinta, come risulta agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

5) eliminare le somme iscritte in entrata a titolo di Avanzo di Amministrazione nell'importo di € 57.670,32 perché inesistenti;

6) adeguare lo stanziamento in uscita per Quote Ammortamento Mutui in misura non inferiore a quella già prevista nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale a suo tempo approvato dal Consiglio Comunale relativamente all'annualità 2014.

Chiede

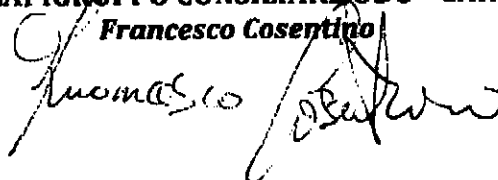
- **Al Responsabile Area Finanziaria, al Revisore dei conti e al Segretario Generale del Comune di Cariati di voler esprimere il proprio parere a norma di legge in merito agli emendamenti come sopra esposti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del Regolamento Comunale di Contabilità.**

Cariati, 01 Ottobre 2014

Con osservanza

IL CAPIGRUPPO CONSILIARE UDC - CARIATI

Francesco Cosentino





COMUNE DI CARIATI

(Prov. di COSENZA)

Area Finanziaria

Tel. 0983-9402211-10-09- Fax 0983-9402211

COMUNE DI CARIATI

Prov. di Cosenza
19000 - 19001 - 19002

383

06 OTT. 2014

Oggetto. Emendamento alla proposta di bilancio di previsione esercizio 2014, approvata con delibera di giunta comunale n. 93 del 26.09.2014. – Parere.

Vista la deliberazione di giunta comunale nr. 93/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

Esaminato l'emendamento al bilancio 2014 prodotto dal consigliere Francesco Cosentino assunto al protocollo dell'ente in data 01.10.2014 al nr. 11157, che si articola in 6 punti.

Il dirigente

In merito al punto 1) dell'emendamento proposta si osserva quanto segue:

In seguito al presente emendamento si è proceduto alla rivisitazione di alcune poste di bilancio anche se per l'anno 2014 le risultanze finali non sono variate. Si sono variate invece le risultanze del pluriennale come da prospetti riassuntivi allegati alla presente. (All. 1)

In merito al punto 2) e 3) dell'emendamento proposta si osserva quanto segue:

In effetti il bilancio di previsione esercizio 2014 presentava uno squilibrio di parte corrente di euro 1.920.038,88. Lo stesso è stato assorbito dall'iscrizione di entrate di natura straordinaria denominata plusvalenza da alienazione di beni per € 1.383.291,17 e oneri di urbanizzazione pari ad € 715.663,62 destinati per il 75% alla copertura di squilibrio di parte corrente, per l'importo di € 536.747,71.

Le entrate iscritte nel documento di programmazione annuale, nello specifico le entrate derivanti dalla alienazione dei beni dell'ente e gli oneri di urbanizzazione, non corrispondono a quanto previsto nel piano di riequilibrio decennale di cui all'art. 243-ter del T.U. 267/2000. Inoltre da versante delle spese correnti, le stesse si discostano di oltre un milione di euro. La norma prevede che l'equilibrio di parte corrente viene raggiunto con entrate della stessa specie. Il comune di Cariati ha presentato, in seguito al venir meno degli equilibri di bilancio, adesione alla procedura di pre-dissesto ed ha formulato le previsioni, inserite poi nel piano.

Quindi con deliberazioni 19/2013 e 31/2013 l'ente ha approvato dapprima il piano e poi lo ha riformulato. Pertanto la deliberazione 31/2013 rappresenta la delibera madre che guida la redazione dei relativi bilanci. Questa anomalia è stata oggetto di parere negativo al preventivo da parte del sottoscritto.

In conclusione si concorda con l'attestazione che i vari bilanci debbono essere conformi al piano decennale.

In merito al punto 4) dell'emendamento proposta si osserva quanto segue:

L'ufficio tecnico comunale ha fornito relazione in merito ed ha indicato il relativo importo da dover corrispondere ai cittadini che si sono visti rigettare la pratica di legittimazione dei terreni soggetti ad usi civici. In ogni caso l'ente non dispone di mezzi ordinari per dare copertura alla presunta spesa da dover

inserire in bilancio. La direttiva orale da parte del sindaco prevede la copertura delle suddette spese con iscrizione di plusvalenza da alienazione di beni.

Quindi fermo restando tutto quanto scritto nel parere al bilancio di previsione 2014 e suoi allegati, si esprime parere favorevole all'iscrizione in bilancio della somma di euro 10.731,86 dando copertura con l'aumento dello stanziamento dell'entrata denominata "plusvalenza da alienazione di beni.

In merito al punto 5) dell'emendamento proposta si osserva quanto segue:

In merito alla somma di euro 57.670,32 a titolo di avanzo di amministrazione, si evidenzia che per gli effetti del d.l. 35/2013 in bilancio è stato riportato l'importo di € 5.314.691,80 in entrata nel titolo V nella sezione mutui e prestiti, ed in uscita nel titolo 3 è stato istituito il fondo di liquidità di importo uguale dell'entrata accertata.

Con la circolare MEF nr. 53240/2013 ad oggetto "allocazione e rilevazione contabile del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 del DL 35/2013" è stato dato chiarimento sulla esatta contabilizzazione delle somme derivanti dal DL 35/2013. L'ufficio ha seguito fedelmente le linee guida dettate dal MEF.

Il Ministero precisa che il fondo di liquidità iscritto tra le spese non si può impegnare e pagare. Le economie di bilancio scaturenti formano avanzo vincolato da utilizzare per coprire gli effetti di parte corrente dell'operazione di mutuo, esclusi gli interessi; in effetti la sola quota capitale. E' il ministero che indica le linee guida sulla esatta contabilizzazione degli effetti del d.l. 35/2013. Quindi non si ritiene di cambiare impostazione all'operazione contabile.

Invero era possibile e corretto contabilmente seguire altra procedura e cioè formare il residuo passivo nel titolo III delle uscite impegnando il fondo e decurtando pagando la quota capitale di rimborso su quel residuo.

In merito al punto 6) dell'emendamento proposta si osserva quanto segue:

In effetti gli importi iscritti a titolo di rimborso della quota capitale dei mutui, sia quelli già in essere ante d.l. 35/2013 e seguenti, e sia quelli derivanti dal d.l. 35/2013 presentano delle discordanze che verranno sanate come da prospetto allegato alla presente (All. 2), precisando che per l'anno 2014 non si rileva discordanza. Gli importi inseriti nel piano di riequilibrio non corrispondono all'esatta somma da stanziare in bilancio. Bisogna prendere a base le somme di cui ai prospetti della cassa DD PP. Allegati alla presente.

Quindi parere favorevole alla modifica degli importi della quota capitale nelle colonne 2015 e 2016 del bilancio pluriennale 2014/2016 come da prospetto allegato, tenendo in debito conto che l'ente non dispone di risorse ordinarie per la loro copertura. Il bilancio pluriennale rimodulato nelle rate mutui ed in altre poste di entrata (oneri urbanizzazione e plusvalenza), raggiungono formale e cartolare equilibrio come da prospetti allegati. (All. 3).

Si rappresenta inoltre che i punti emendati non recano l'individuazione delle risorse per la copertura finanziaria di quanto riportato nello stesso emendamento.

Tanto per dovere d'ufficio

06/10/2014



IL DIRIGENTE

Dr. Bruno Morise Guafascio

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie	4.011.059,44	Titolo I - Spese correnti	7.352.561,21
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate	980.817,33	Titolo II - Spese in conto capitale	4.720.298,36
Titolo III - Entrate Extratributarie	1.283.810,65		
Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	6.210.096,62		
Totale entrate finali	12.485.784,04	Totale spese finali	12.072.859,57
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	8.192.278,34	Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti	8.040.724,46
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	2.332.276,64	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	2.332.276,64
Totale	23.010.339,02	Totale	22.445.860,67
Avanzo di amministrazione	57.670,32	Disavanzo di amministrazione	622.148,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.068.009,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.068.009,34

RISULTATI DIFFERENZIALI

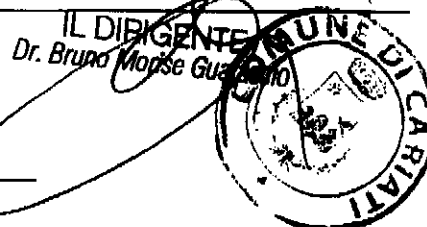
RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di	1.287.649,59
Entrate titolo I-II-III (+)	6.275.687,42	è finanziata con	
Spese correnti (-)	7.352.561,21	1) quote di oneri di urbanizzazione 0,00 %	536.747,71
Differenza	-1.076.873,79	2) mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	210.775,80	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	0,00
Differenza*	1.287.649,59		
B) Equilibrio finale		PLUV. DA ALIEN. DI BENI	1.394.023,30
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	12.543.454,36		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	12.695.008,24		
Saldo netto da			
Finanziare (-)	151.553,88		
Impiegare (+)			

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale



Rel. 2)

11

MUTUI

QUOTA CAPITALE D.L.35
1570 PRIMA TRANCHE
1570 SECONDA TRANCHE

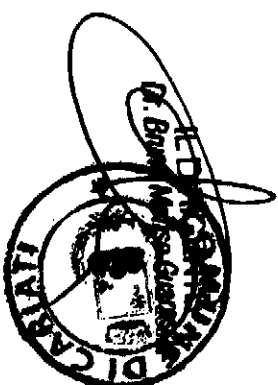
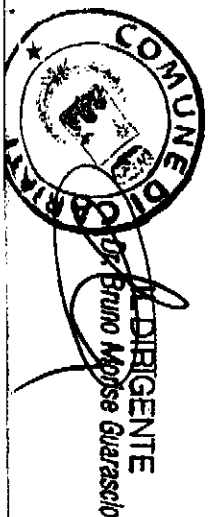
	2014	2015	2016
TOTALE	57.670,32	57.868,43	59.779,25
	4665	57.930,46	59.923,27
		85.963,86	80.466,20
	57.670,32	201.762,75	200.168,72

QUOTA CAPITALE MUTUI IN ESSERE

	2014	2015	2016
TOTALE	104.140,13	109.201,92	109.901,79
30-giu	106.635,67	111.839,86	112.529,03
30-dic	210.775,80	221.041,78	222.430,82

TOTALE QUOTA CAPITALE	268.446,12	422.804,53	422.599,54
-----------------------	------------	------------	------------

de Maggiori Sono Verificati Errori
con discussioni in Pendenza
Da Revisione in fase.



ALL 6)

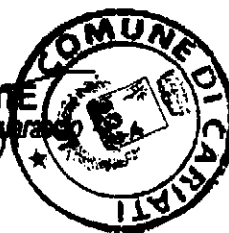
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie	4.053.977,78	Titolo I - Spese correnti	7.549.730,56
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate	991.312,10	Titolo II - Spese in conto capitale	596.795,84
Titolo III - Entrate Extratributarie	1.297.847,43		
Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.646.879,54		
Totale entrate finali	8.989.716,85	Totale spese finali	8.146.526,40
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	2.440.648,04	Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti	2.863.452,57
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	2.332.276,64	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	2.332.276,64
Totale	13.762.641,53	Totale	13.342.255,61
Avanzo di amministrazione	201.762,75	Avanzo di amministrazione	622.148,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.964.404,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.964.404,28

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I-II-III (+)	6.342.837,31	* La differenza di è finanziata con	1.427.935,03
Spese correnti (-)	7.549.730,56	1) quote di oneri di urbanizzazione(...)	0,00
Differenza	-1.206.893,25	2) mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	221.041,70	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	0,00
Differenza*	1.427.935,03		
B) Equilibrio finale		PWSVA. ALGNO EIBENI	2.050.083,70
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	9.191.479,60		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	8.768.675,07		
Saldo netto da			
Finanziare (-)			
Impiegare (+)	422.804,53		

IL DIRIGENTE
Dr. Bruno Morise Guarascio



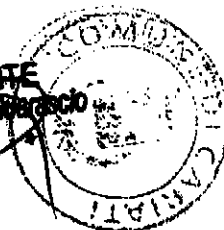
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie	4.097.355,35	Titolo I - Spese correnti	7.601.339,16
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate	1.001.919,17	Titolo II - Spese in conto capitale	21.964.375,05
Titolo III - Entrate Extratributarie	1.311.431,18		
Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	23.999.588,00		
Totale entrate finali	30.410.293,70	Totale spese finali	29.565.714,21
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	2.440.648,04	Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti	2.863.247,58
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	2.332.276,64	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	2.332.276,64
Totale	35.183.218,38	Totale	34.761.238,43
Avanzo di amministrazione	200.168,72	Disavanzo di amministrazione	622.148,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	35.383.387,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	35.383.387,10

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di è finanziata con	1.413.064,28
Entrate titolo I-II-III (+)	6.410.705,70	1) quote di oneri di urbanizzazione (...)	0,00
Spese correnti (-)	7.601.339,16	2) mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
Differenza	-1.190.633,46	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	0,00
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	222.430,82		
Differenza*	1.413.064,28		
B) Equilibrio finale		PLUSVAL. ALIEN. DEI BENI	2.035.212,95
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	30.610.462,42		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	30.187.862,88		
Saldo netto da			
Finanziare (-)			
Impiegare (+)	422.599,54		

IL DIRIGENTE
Dr. Bruno Modica





COMUNE DI CARIATI

(Prov. di COSENZA)

IL REVISORE COMUNE DI CARIATI

Provincia di Cosenza
UFFICIO SEGRETERIA

Prot. n. 383 /SEG. del 06 OTT. 2014

Oggetto. Emendamento alla proposta di bilancio di previsione esercizio 2014, approvata con delibera di giunta comunale n. 93 del 26.09.2014. – Parere.

Vista la deliberazione di giunta comunale nr. 93/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

Esaminato l'emendamento al bilancio 2014 prodotto dal consigliere Francesco Cosentino assunto al protocollo dell'ente in data 01.10.2014 al nr. 11157;

Esaminato il parere del responsabile dell'area finanziaria;

Viste le risultanze della successiva rimodulazione;

Il revisore

In merito al punto 1) dell'emendamento proposta si osserva quanto segue:

esprime parere favorevole alla rimodulazione così come da prospetto riepilogativo.

In merito al punto 2) e 3) dell'emendamento proposta si osserva quanto segue:

In effetti il bilancio di previsione esercizio 2014 presentava uno squilibrio di parte corrente di euro 1.920.038,88. Lo stesso è stato assorbito dall'iscrizione di entrate di natura straordinaria denominata plusvalenza da alienazione di beni per € 1.383.291,17 e oneri di urbanizzazione pari ad € 715.663,62 destinati per il 75% alla copertura di squilibrio di parte corrente, per l'importo di € 536.747,71.

Le entrate iscritte nel documento di programmazione annuale, nello specifico le entrate derivanti dalla alienazione dei beni dell'ente e gli oneri di urbanizzazione, non corrispondono a quanto previsto nel piano di riequilibrio decennale di cui all'art. 243-ter del T.U. 267/2000. Inoltre da versante delle spese correnti, le stesse si discostano notevolmente. La norma prevede che l'equilibrio di parte corrente viene raggiunto con entrate della stessa specie. Il comune di Cariati ha presentato, in seguito al venir meno degli equilibri di bilancio, adesione alla procedura di pre-dissesto ed ha formulato le previsioni, inserite poi nel piano.

Quindi con deliberazioni 19/2013 e 31/2013 l'ente ha approvato dapprima il piano e poi lo ha riformulato. Pertanto la deliberazione 31/2013 rappresenta la delibera guida per la redazione dei relativi bilanci. Questa anomalia è stata oggetto di segnalazione nel parere di accompagnamento al preventivo da parte del sottoscritto.

In conclusione si concorda con l'attestazione che i vari bilanci debbono essere conformi al piano decennale.

In merito al punto 4) dell'emendamento proposta si osserva quanto segue:

Si esprime parere favorevole all'iscrizione in bilancio delle suddette somme tenendo in debito conto quanto espresso nel parere al bilancio di previsione 2014 e suoi allegati, dando copertura con l'iscrizione dell'entrata denominata "plusvalenza da alienazione di beni".

In merito al punto 5) dell'emendamento proposta si osserva quanto segue:

Si concorda con l'impostazione data dal responsabile dell'area finanziaria che cita la circolare MEF nr. 53240/2013 ad oggetto *"allocazione e rilevazione contabile del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 del DL 35/2013"*, con la quale è stato dato chiarimento sulla esatta contabilizzazione delle somme derivanti dal DL 35/2013. Si ritiene quindi che l'ufficio ha seguito fedelmente le linee guida dettate dal MEF.

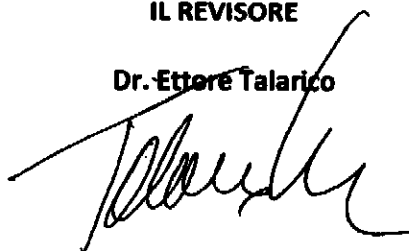
In merito al punto 6) dell'emendamento proposta si osserva quanto segue:

Si esprime parere favorevole alla modifica degli importi della quota capitale nelle colonne 2015 e 2016 del bilancio pluriennale 2014/2016. Il bilancio pluriennale rimodulato nelle rate mutui ed in altre poste di entrata (oneri urbanizzazione e plusvalenza), raggiungono formale e cartolare equilibrio come da prospetti allegati. (All. 3).

06/10/2014

IL REVISORE

Dr. Ettore Talarico



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie	4.011.059,44	Titolo I - Spese correnti	7.352.561,21
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate	980.817,33	Titolo II - Spese in conto capitale	4.720.298,36
Titolo III - Entrate Extratributarie	1.283.810,65		
Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	6.210.096,62		
Totale entrate finali	12.485.784,04	Totale spese finali	12.072.859,57
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	8.192.278,34	Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti	8.040.724,46
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	2.332.276,64	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	2.332.276,64
Totale	23.010.339,02	Totale	22.445.860,61
Avanzo di amministrazione	57.670,32	Disavanzo di amministrazione	622.148,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.068.009,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.068.009,34

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di è finanziata con	1.287.649,59
Entrate titolo I-II-III (+)	6.275.687,42	1) quote di oneri di urbanizzazione 0,00 %	536.747,71
Spese correnti (-)	7.352.561,21	2) mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
Differenza	-1.076.873,79	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	0,00
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	210.775,80		
Differenza*	1.287.649,59		
B) Equilibrio finale		PLUV. DA QUEN. DI BENI	1.394.023,30
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	12.543.454,36		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	12.695.008,24		
Saldo netto da			
Finanziare (-)	151.553,88		
Impiegare (+)			

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

IL DIRIGENTE
Dr. Bruno Morise Guadagnoli

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
TITOLO I - Entrate Tributarie	4.053.977,78	TITOLO I - Spese correnti	7.549.730,56
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate	991.312,10	TITOLO II - Spese in conto capitale	596.795,84
TITOLO III - Entrate Extratributarie	1.297.547,43		
TITOLO IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.646.879,54		
Totale entrate finali	8.989.716,85	Totale spese finali	8.146.526,40
TITOLO V - Entrate derivanti da rappenzioni di prestiti	2.440.648,04	TITOLO III - Spese per il rimborso di prestiti	2.863.452,57
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	2.332.276,64	TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi	2.332.276,64
Totale	13.762.641,53	Totale	13.342.255,61
Avanzo di amministrazione	201.962,75	Distinzioni di amministrazione	622.148,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.964.404,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	13.964.404,28

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di è finanziata con	1.427.935,03
Entrate titolo I-II-III (+)	6.342.837,31	1) quote di oneri di urbanizzazione (...)	0,00
Spese correnti (-)	7.549.730,56	2) mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
Differenza	-1.206.893,25	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	0,00
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	221.041,78		
Differenza*	1.427.935,03		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	9.191.479,60		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	8.768.675,07		
Saldo netto da			
Finanziare (-)			
Impiegare (+)	422.804,53		

IL DIRIGENTE
Dr. Bruno Marise Guarise

COMUNE DI CARIATI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie	4.097.355,35	Titolo I - Spese correnti	7.601.339,16
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate	1.001.919,17	Titolo II - Spese in conto capitale	21.964.375,05
Titolo III - Entrate Extra tributarie	1.311.431,18		
Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	23.999.588,00		
Totale entrate finali	30.410.293,70	Totale spese finali	29.565.714,21
Titolo V - Entrate derivanti da concessioni di prestiti	2.440.648,04	Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti	2.863.247,58
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	2.332.276,64	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	2.332.276,64
Totale	35.183.218,18	Totale	34.761.238,43
Avanzo di amministrazione	200.160,72	Disavanzo di amministrazione	622.148,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	35.383.387,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	35.383.387,10

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di è finanziata con	1.413.064,28
Entrate titolo I-II-III (+)	6.410.705,70	1) quote di oneri di urbanizzazione (...)	0,00
Spese correnti (-)	7.601.339,16	2) mutuo per debiti fuori bilancio	0,00
Differenza	-1.190.633,46	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	0,00
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	222.430,82		
Differenza*	1.413.064,28		
B) Equilibrio finale		PLUSVAL. ALIEN. DEI BENI	2.035.212,95
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	30.610.462,42		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	30.187.862,88		
Saldo netto da			
Finanziare (-)			
Impiegare (+)	422.599,54		

IL DIRIGENTE
Dr. Bruno Modica



COMUNE DI CARIATI

(PROV. COSENZA)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)



INDICE

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TARI	3
ART. 3 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI	3
ART. 4 – SERVIZIO DI IGIENE URBANA	4
TITOLO II	4
SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO	4
ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO	4
ART. 6 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO	5
TITOLO III	5
DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO	5
ART. 7 – DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI	5
ART. 8 – COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO ANNUALE	6
ART. 9 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	7
ART. 10 – NUMERO DI OCCUPANTI	7
ART. 11 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	8
TITOLO IV	9
ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	9
ART. 12 – ESCLUSIONE DAL TRIBUTO	9
ART. 13 – RIFIUTI SPECIALI	9
ART. 14 – ESENZIONE DAL TRIBUTO	10
ART. 15 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO	11
ART. 16 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER MINORE PRODUZIONE E PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI	11
ART. 17 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI	12
ART. 18 – RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	13
ART. 19 – MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
TITOLO V	14
DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO	14
ART. 20 – DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE	14
ART. 21 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE	16
ART. 22 – TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO	17
ART. 23 – RISCOSSIONE DELLA TARI	17
ART. 24 – MINIMI RISCOUOTIBILI	18
ART. 25 – SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO	18
ART. 26 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	18
ART. 27 – MEZZI DI CONTROLLO	18
ART. 28 – SANZIONI	19
ART. 29 – CONTENZIOSO	19
TITOLO VI	19
DISPOSIZIONI FINALI	19
ART. 30 – NORMATIVA DI RINVIO	19
ART. 31 – NORME ABROGATE	19
ART. 32 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	20

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di CARIATI, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, e successive modificazioni, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale ottimale (di seguito, in breve "Regolamento di gestione") e le determinazioni dell'Autorità d'ambito (Regione).

Art. 2 – Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.
A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 4 – Servizio di igiene urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
4. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.
Tale riduzione si applica anche nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia collocato ad una distanza superiore a quella massima prevista nell'ambito del Regolamento di gestione, a partire dalla strada servita.
5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 5 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6 – Soggetto passivo del tributo

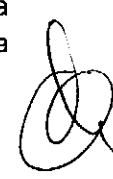
1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la



detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, così come individuato dallo Statuto del Comune, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge.
6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
7. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
9. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
10. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31



dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.

La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($Ka(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($Kb(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

Art. 10 – Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;

- i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.

6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti (40 mq = 1 componente).

Il Comune può stabilire una tariffa progressivamente più elevata con riferimento alle maggiori dimensioni dell'immobile.

7. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($Kc(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($Kd(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $Kc(ap)$ e $Kd(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.



TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 12 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) balconi e terrazze scoperti.

1. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

2. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
- b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 13 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui sui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.
6. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.
In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

Art. 14 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore sanità-Servizi sociali;
 - d) le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'INPS.
Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio tributi allegando il certificato ISEE in corso di validità;
 - e) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 del Codice civile. Anche ai fini TARI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 15 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:
 - a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione da parte dello stesso soggetto passivo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
4. Anche le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che, cumulato con le autorizzazioni di spesa dirette a finanziare le esenzioni di cui al precedente articolo, non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.
5. Riduzione 100% parte variabile per tutte le unità immobiliari ricadenti nelle condizioni di pertinenza all'abitazione principale (C2, C6, C7).

Art. 16 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una

accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.
4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.
5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

Art. 17 – Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 661 L. 147/2013, con proprio provvedimento, adottato in attuazione del presente regolamento, il Consiglio comunale definisce le modalità di applicazione dell'esenzione dalla Tari delle superfici utilizzate da utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al recupero, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti normative.
2. Il titolare dell'attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
 - periodo di avvio a recupero.
3. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
4. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
5. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'esenzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti

11



richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all'esenzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

6. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Art. 18 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 15%.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali.

Art. 19 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell'Autorità di subATO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
Analogia riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
3. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla

restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 20 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. La denuncia deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la



denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- h) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;



- k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
- l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
- m) l'indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti dichiarate dal subATO, ai sensi del Regolamento di gestione, assimilati ai rifiuti urbani.

10. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 21 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU o TARES, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARSU o TARES, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.

Art. 22 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente ovvero al concessionario del servizio.

Art. 23 – Riscossione della TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto. 
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento. 

5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
7. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 24 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 25 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 26 – Funzionario responsabile

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 27 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 28 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
 - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 29 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 31 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 32 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

11



COMUNE DI CARIATI

Provincia di Cosenza

IL REVISORE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) -
Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. n.267/2000.

Oggi 25/09/2014 il Revisore del Comune di Cariati

- Dott. Ettore Talarico

Presente presso la sede comunale per esaminare la documentazione di cui all'oggetto ed in particolare, il regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti.

IL REVISORE

Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il Rafforzamento dei controlli degli Enti Locali ed in particolare integra quelli dell'organo di revisione;

Visto l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, che prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:

- ☒ i criteri di determinazione delle tariffe;
- ☒ la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- ☒ la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- ☒ la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- ☒ l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**";

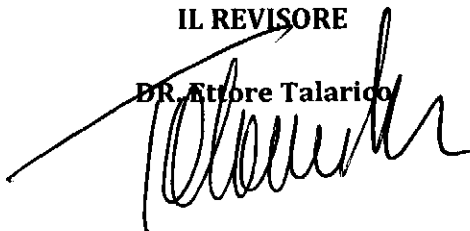
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

IL REVISORE

DR. Ettore Talarico



COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

AREA FINANZIARIA

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E 147- bis DEL T.U.
APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

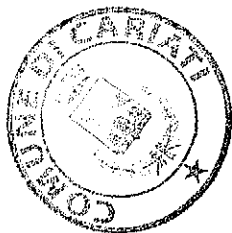
ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE N. _____ REG. GM / CC

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL TRIBUTO
SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

Cariati, li

~~26~~ SET. 2014

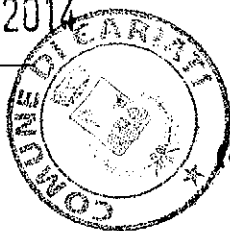


IL DIRIGENTE
(dr. Bruno Morise Guarascio)

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

Cariati, li

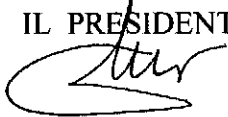
26 SET. 2014



IL DIRIGENTE
(dr. Bruno Morise Guarascio)

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME
SEGUE.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



00000000000000

Il sottoscritto Responsabile Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione , a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267,

E' STATA

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo
citato;

☒ Pubblicata in data **17 OTT. 2014** , per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n.
267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

CARIATI, li **17 OTT. 2014**

Il Resp.Proc.to



IL RESPONSABILE AREA

